



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA**

In persona del Giudice, dott.ssa Paola Larosa, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24062 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, e vertente

TRA

Parte_1 ;
Controparte_1 , in proprio e quale esercente la potestà genitoriale su [...] *Per_1* ,
elettivamente [redacted] presso lo studio dell' Avv. [redacted]
[redacted] che li rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
ex art.702 bis c.p.c.;

attori

E

Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore dott. *CP_3* elettivamente
[redacted] presso lo studio dell'Avv. [redacted]
[redacted] che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

convenuta

NONCHE' CONTRO

Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
[redacted] e [redacted] e presso gli stessi elettivamente domiciliato giusta
procura in atti;

convenuto

NONCHE' CONTRO

Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche
disgiuntamente fra loro, dagli Avv.ti [redacted] e [redacted]

Giuseppe [redacted] giusta delega in atti, elettivamente domiciliata presso la sede legale dell' [redacted] CP_5

convenuta

OGGETTO: responsabilità professionale

CONCLUSIONI: come da conclusioni precisate per l'udienza del 26.06.2023 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. [redacted] Parte_1 e [redacted] Controparte_1 quest'ultimo in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul minore [redacted] Persona_1 nella qualità rispettivamente di moglie, figlio e nipote del Sig. [redacted] Parte_2, adivano il Tribunale Civile di Roma al fine di sentire accertare la responsabilità professionale dell' [redacted] Controparte_5 dell' [redacted] Controparte_6 e dell' [redacted] Controparte_4, ciascuno per quanto di sua competenza, per il [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] Parte_2 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] e per l'effetto ottenere la condanna delle parti convenute al risarcimento del danno biologico terminale o catastrofe e da peggiore qualità della vita subito dal de cuius – da liquidarsi iure hereditatis- e del danno di carattere patrimoniale e non subito dagli attori iure proprio. In via subordinata domandavano l'accertamento della responsabilità dei convenuti per la riduzione delle chances di sopravvivenza del de cuius, e il risarcimento del danno da liquidarsi nella misura risultante dovuta a seguito di istruttoria o in via equitativa. Oltre ad interessi e rivalutazione e con vittoria di spese di lite, comprese quelle del giudizio ex art.696 bis c.p.c.

A fondamento della domanda deducevano quanto segue:

- il Sig. [redacted] Parte_2 in data 21.05.2015, a seguito di caduta accidentale, era stato condotto presso il Pronto Soccorso dell' [redacted] CP_4 [redacted] Controparte_4, ove gli era stata diagnosticata una frattura del collo del femore sinistro;
- in data 23.05.2015 era stato sottoposto ad intervento chirurgico ed in data 30.05.2015 veniva dimesso con prescrizione di terapia e di visita di controllo; nella stessa data veniva ricoverato presso l' [redacted] Organizzazione_1 ove, in data 1.06.2015, iniziava la riabilitazione fisioterapica;
- il paziente lamentava fastidi intestinali e addome gonfio e dolente e gli veniva somministrata terapia farmacologica con [redacted] Org_2 ;
- in data 6.06.2015 i familiari venivano avvertiti che al paziente era stato diagnosticato il batterio " colstridium difficile" per cui era richiesta una forte terapia antibiotica;
- in data 9.06.2015 il paziente veniva trasportato al [redacted] Controparte_5 per un consulto gastro-eterologo-chirurgico e l'esecuzione di una TAC;
- giunto presso il [redacted] Organizzazione_3 la mattina del 9 giugno, il Sig. [redacted] Pt_2 veniva ricoverato in codice verde e lasciato senza assistenza fino alle 17:30; quindi gli veniva somministrata una flebo;

-alle ore 21:30 del 9 giugno il figlio decideva di riportare il paziente presso il [...] CP_4 , ove veniva ricoverato e veniva ripresa la terapia antibiotica;
-la mattina del 10 giugno si verificava un nuovo aggravamento delle condizioni del paziente, ragion per cui il figlio veniva avvertito che sarebbe stato nuovamente trasportato al Controparte_5
-alle ore 15:00 del 10 giugno 2015 il paziente veniva trasferito al CP_5 [...] ove era accolto in codice giallo, e, alle [...] del [...] decedeva per “arresto cardiorespiratorio in shock settico”.

Allegavano gli attori la presenza di negligenti condotte mediche dei sanitari delle strutture convenute, per l'avvenuta contrazione del “clostridium difficile” da parte del paziente ricoverato oltre che per l'erronea classificazione di codice verde assegnata al paziente in data 9 giugno malgrado la gravità delle sue condizioni, che aveva determinato un aggravamento delle condizioni di salute.

Deducevano che il congiunto aveva subito un danno biologico nel periodo intercorso tra l'intervento chirurgico ed il decesso, oltre ad un danno catastrofico consistente nella sofferenza e prostrazione dovuta alla consapevolezza dell'aggravamento irreversibile delle proprie condizioni di salute, e che gli attori avevano subito un danno morale ed esistenziale per la perdita del rapporto parentale, o in subordine per la lesione delle chances di sopravvivenza del congiunto, da liquidare secondo le tabelle del Tribunale di Roma.

Rilevavano di aver introdotto ricorso ex art.696 bis c.p.c., nel corso del quale era stata disposta una CTU ancora in corso di svolgimento.

Chiedevano quindi l'accertamento della responsabilità delle strutture sanitarie convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, e la condanna al risarcimento del danno in proprio favore, nella misura risultata dovuta.

Si costituiva in giudizio la società Controparte_2 contestando la CTU espletata nell'ambito del giudizio ex art.696 bis c.p.c. e deducendo la propria assenza di responsabilità per l'infezione nosocomiale contratta dal paziente – dichiarando di aver adottato tutte le precauzioni necessarie ad evitare il diffondersi del batterio sia in astratto, con la previsione di protocolli, che in concreto, con l'applicazione dei medesimi protocolli (circostanza che chiedeva di essere ammessa a provare con prova testimoniale)-.

Evidenziava inoltre che la terapia con il farmaco “vancomicina” prescritta al paziente in data 8 giugno 2015 appariva adeguata e tempestiva, e che tale terapia era stata somministrata presso il CP_2 , venendo interrotta durante il trasporto del paziente al pronto soccorso del CP_5 del 9 giugno.

Aggiungeva che il paziente presentava al momento del ricovero un quadro clinico complesso, essendo affetto da diverse patologie oltre alla frattura del collo del femore (ipertensione arteriosa, carcinoma prostatico con catetere e alveo diarroico da mesi).

Deduceva quindi l'assenza di nesso causale tra la condotta dei propri operatori e il decesso del paziente.

Contestava la richiesta del danno catastrofale domandato dagli attori, evidenziando che dalla lettura della cartella clinica emergeva che il paziente era lucido e collaborante la sera del 10 giugno e che dopo poco tempo si era verificato il decesso, citando giurisprudenza della Cassazione a riguardo, e la richiesta di danno biologico temporaneo, considerato che il pregiudizio derivava da un incidente domestico occorso al paziente per il quale non poteva essere ascritta al *CP_2* alcuna responsabilità.

Chiedeva il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese di lite.

Si costituivano in giudizio l' *Controparte_5* e l' *Controparte_4* contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto.

All'udienza del 8.10.2019 veniva disposto il mutamento del rito, da rito sommario ex art.702 bis c.p.c. a rito ordinario.

La causa veniva istruita con l'acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti e con l'espletamento di Ctu medico – legale.

Con depositi eseguiti rispettivamente in data 18.02.2020 e 24.06.2020 l' *CP_4* *Cont* *CP_4* e l' *Controparte_5* davano atto e documentavano che, a seguito del deposito della CTU, la parte attrice aveva inviato rinuncia agli atti del giudizio e la stessa rinuncia era stata da loro accettata, con compensazione delle spese di lite.

Quindi la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.

Preliminarmente si osserva che, in base alla rinuncia agli atti del giudizio accettata dalle controparti, deve essere dichiarata la parziale estinzione del giudizio, con riferimento alla domanda attorea proposta nei confronti l' *Controparte_5* [...] e nei confronti dell' *Controparte_4* [...] con compensazione delle spese di lite tra le suddette parti.

La domanda formulata dalla parte attrice nei confronti della *Controparte_7* appare essere parzialmente fondata, nei limiti e per le ragioni esposte a seguire.

Va premesso che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, “il diritto che i congiunti vantano, autonomamente sebbene in via riflessa ad essere risarciti dalla medesima struttura dai danni da loro direttamente subiti si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale” (Cass. n.5590/2015; conforme Cass.14258/2020). Pertanto, sempre secondo la Cassazione recente, occorre “...dimostrare, da parte

degli eredi del paziente deceduto, che l'omissione addebitata ai sanitari sia stata "più probabilmente che non" la causa del decesso, ovvero che l'intervento omesso...avrebbe più probabilmente che non" scongiurato l'evento letale (Cass. Ord. n.5487/2019).

La CTU depositata in atti, a firma della dott.ssa *Persona_2* e del dott. *Persona_3*, svolta con metodo e rigore logico, in aderenza alla documentazione in atti e, pertanto, integralmente condivisibile nelle conclusioni raggiunte, ha consentito di accogliere solo parzialmente le richieste avanzate dalla odierna parte attrice, riconoscendo una riduzione delle chances di sopravvivenza del paziente.

Infatti i CCTTU, dopo aver analizzato la documentazione sanitaria prodotta, hanno dichiarato che non vi furono errori di diagnosi o nella scelta del trattamento da somministrare al paziente.

In risposta al quesito sulla esecuzione dei trattamenti hanno evidenziato che “ *mentre i trattamenti sanitari e quello chirurgico di artroprotesi offerti al de cuius dalle strutture sanitarie interessate erano corretti, l'origine dell'infezione da Clostridium difficile è da attribuire, con valida probabilità medico-legale, alla degenza dal 30 maggio al 5 giugno 2015 presso l' *Organizzazione_4* di Roma*”, e che “ *non risulta che furono attuati dalla struttura sanitaria adeguate misure di sorveglianza e protezione dall'infezione nosocomiale da Clostridium difficile*” (pag.17 della CTU), specificando che “ *l'infezione gastrointestinale manifestatasi il 6 giugno 2015, provocata dalla tossina del Clostridium difficile, fu di origine nosocomiale*” (pag. 18 della CTU).

I CCTTU hanno altresì evidenziato che “ *...la parte convenuta non ha prodotto alcuna documentazione riguardo alla concreta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dall'infezione da Clostridium difficile...non c'era indicazione di alcun screening di carattere epidemiologico all'ingresso del paziente presso la struttura *Controparte_6**” (pag.18 CTU).

In punto di nesso causale, i CCTTU hanno ritenuto che “ *l'infezione nosocomiale dovuta a carenza assistenziale durante la degenza presso il *Controparte_6* riduceva le chances di sopravvivenza del paziente...L'aspettativa di vita prima dell'infezione da Clostridium difficile, cioè dopo l'intervento chirurgico di protesizzazione, tenendo conto dello stato anteriore del paziente notevolmente complicato da precedenti morbosì, sarebbe stata del 65% ad un mese...I precedenti morbosì da cui era affetto il de cuius, in relazione di concorso e coesistenza con l'infezione da Clostridium difficile, erano: cancro prostatico in terapia antiandrogena con complicanze urinarie (stent uretrale e portatore di catetere vescicale a permanenza), ipertensione arteriosa e recente protesizzazione dovuto ad una frattura da caduta*” (pagg.19-20 CTU).

In risposta alle note critiche dei CTP di parte convenuta *CP_2* volte a contestare la riconducibilità dell'infezione al periodo di ricovero presso il [...] *Org_5* i CCTTU hanno risposto che “ *la sintomatologia*

gastrointestinale...e le alterazioni biochimiche (imponente aumento dei globuli bianchi ed ipopotassiemia), segno caratteristici dell'infezione da CD, comparvero al signor Pt_2 a partire dal 6 giugno 2015. Sulla base dell'incubazione tipica della tossinfezione (quattro-sette giorni), il contagio può farsi risalire –con valida probabilità medico-legale- al periodo di ricovero presso la struttura [...] Org_6 ”; inoltre alle contestazioni relative alla riscontrata riduzione delle chances di sopravvivenza hanno replicato che “ all’accesso al CP_2 il signor Pt_2 presentava plurimi fattori di rischio di morte, in ragione della sua età, delle patologie pregresse e dell’ultimo evento acuto (frattura del collo femorale sottoposta ad artroprotesi in urgenza). A tale quadro si sovrapponeva un’ulteriore patologia acuta, l’infezione da Clostridium difficile, la quale ha indubbiamente concorso al decesso, riducendone in modo determinante le aspettative di vita ad un mese” (dal 65% al 10-15%).

I consulenti tecnici d’ufficio hanno quindi ritenuto ed argomentato che il decesso del paziente non è stato determinato dalla negligenza dei sanitari delle strutture convenute, né dall’infezione nosocomiale contratta, ed in particolare hanno valutato, sulla base della considerazione globale delle patologie nonché dell’età del paziente, che tale infezione ha ridotto le chances di sopravvivenza del paziente per un arco temporale di un mese, facendole scendere dal 65% al 10-15%.

Da ciò consegue che la domanda di parte attrice di accertamento della responsabilità del Controparte_7 per il decesso del congiunto appare infondata.

Viceversa, appare fondata la domanda di accertamento di riduzione delle chances di sopravvivenza del paziente, limitatamente al periodo di un mese, sulla base delle condivisibili valutazioni svolte dai CCTTU.

Con riferimento alle diverse voci di danno richieste, si osserva che non può essere accolta la domanda di risarcimento, a titolo ereditario, del danno biologico temporaneo patito dal de cuius nell’arco temporale tra l’intervento chirurgico ed il decesso, atteso che il Sig. Pt_2 in ogni caso avrebbe subito un periodo di invalidità temporanea assoluta determinato dalla frattura e dal conseguente necessario intervento di artroprotesi.

Non può essere accolta la domanda di risarcimento, a titolo ereditario, del danno di carattere terminale o catastrofico subito dal de cuius, considerato che dall’esame delle cartelle cliniche in atti emerge che il quadro del Sig. Pt_2 si è aggravato irreversibilmente solo il giorno precedente al decesso, intervenuto peraltro in orario notturno il giorno successivo, ragion per cui deve ritenersi che non sia decorso un lasso di tempo apprezzabile nel corso del quale il paziente ha avuto cosciente percezione dell’approssimarsi della propria fine, secondo i principi dettati in materia dalla Corte di Cassazione.

Viceversa, merita di essere accolta la domanda di risarcimento avanzata iure proprio per la lesione all'integrità della famiglia e all'intangibilità degli affetti familiari dovuta alla morte del congiunto, dal momento che gli attori hanno visto ridotta - a causa della considerevole riduzione delle chances di sopravvivenza del paziente - la possibilità di godere della presenza del congiunto per un altro mese di tempo.

Considerato che tale lesione si è concretizzata in termini di perdita di chances di sopravvivenza per circa un mese – periodo di tempo limitato - e valutato altresì che le condizioni di salute del congiunto – già affetto da gravi patologie croniche oltre a quella acuta recente della frattura – lasciavano presagire la precarietà delle sue condizioni, appare equo riconoscere, a tale titolo, in via equitativa, la somma di euro 7.000,00 in favore della moglie *Parte_1*, di euro 7.000,00 in favore del figlio *Controparte_1*, e di euro 1.000, 00 in favore del figlio *Controparte_1* quale esercente la potestà genitoriale sul minore *Persona_1* (tenuto conto della tenera età del nipote e considerato che non risulta allegato né documentato un rapporto di frequentazione ed uno stretto legame tra nonno e nipote).

Oltre alla rivalutazione del credito, già determinato nel suo complessivo ammontare ai valori attuali, è dovuto, inoltre, agli attori, sulle somme sopra indicate, il danno da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (giugno 2015) alla presente decisione, consistente nella perdita di frutti civili che il danneggiato avrebbe potuto ritrarre - ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente – dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (Cass. Sez. Un. 1712\95, Cass, 10300\01; 18445\05). Tale danno deve essere liquidato applicando i criteri di cui alla sentenza della Corte di legittimità, per cui, posto che la prova del lucro cessante può essere ritenuta anche sulla base di criteri presuntivi ed equitativi, è *“consentito calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero mediante un indice medio”*.

A tale orientamento il Giudicante ritiene di doversi allo stato adeguare, prendendo a base del calcolo, stante la sostanziale equivalenza del risultato, la semisomma dei due valori considerati (valore del risarcimento dovuto all'epoca del sinistro e valore attuale), e applicando sulla stessa il tasso medio del rendimento dei titoli di Stato (usuale modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane, poiché nel periodo in questione (fatto – decisione) il rendimento medio di tali investimenti, pari al 1% (cfr. Cass. SSUU 16\7\08 n. 19499).

Sulle somme calcolate, maggiorate di danno da ritardato pagamento, sono poi dovuti gli interessi legali dal deposito della sentenza al saldo.

In base al criterio della soccombenza, la parte convenuta *Controparte_2* deve essere condannata a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, comprensive

ance della fase di ATP, liquidate come da dispositivo, oltre che a sostenere in via definitiva le spese della CTU medico-legale.

PQM

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- 1) accoglie parzialmente la domanda formulata dalla parte attrice, e per l'effetto condanna la parte convenuta [...] *Controparte_2* in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere in favore dell'attrice *Parte_1* [...] la somma di euro 7.000,00, in favore dell'attore *Controparte_1* la somma di euro 7.000,00, in favore di *Controparte_1* quale esercente la potestà genitoriale sul figlio *Persona_1* la somma di euro 1.000,00, oltre al danno da ritardato pagamento calcolato secondo i criteri sopra indicati ed interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
- 2) dichiara la parziale estinzione del giudizio con riferimento alle domande svolte dalla parte attrice nei confronti dell' *Controparte_5* e nei confronti dell' *Controparte_4* [...] con compensazione delle relative spese di lite;
- 3) condanna, altresì, la parte convenuta *Controparte_2* [...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere all'attrice le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 6.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa e alla restituzione del contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- 4) pone definitivamente le spese di Ctu a carico della parte convenuta *Controparte_2* in persona del legale rappresentante pro-tempore;

Così deciso in Roma in data 7.06.2024

Il Giudice
dott.ssa Paola Larosa